

## Allegato B

### Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2009, n.24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).

### **Relazione illustrativa**

La presente proposta di legge si rende necessaria in quanto sono molteplici le richieste della società civile toscana di procedere anche per l'anno 2016 alla proroga della legge legge regionale 8 maggio 2009, n.24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).

La legge regionale 24/2009 è stata emanata a seguito dell'intesa sottoscritta in data 31 marzo 2009 ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di conferenza unificata, tra lo Stato e tutte le Regioni.

L'obiettivo comune condiviso tra tali Soggetti istituzionali era quello di fronteggiare lo stato di gravissima crisi economica che, in particolar modo, aveva colpito il settore dell'edilizia a livello nazionale.

Detta legge consente, entro limiti determinati, la possibilità di realizzare ampliamenti volumetrici su edifici adibiti a civili abitazioni o su edifici industriali, mediante la presentazione di una SCIA.

Negli anni dal 2009 al 2015, la l.r.24/2009 è stata prorogata attraverso disposizioni apposite, contenute nelle leggi finanziarie regionali.

Con riferimento all'anno 2016, si rende necessario un intervento di modifica della l.r.24/2009 un po' più consistente, che, tuttavia, mantiene del tutto immutata l'impostazione della vigente l.r.24/2009. Ciò, per le ragioni di seguito indicate:

**1)** Si intende procedere anche per l'anno 2016 alla proroga della validità della legge regionale 8 maggio 2009, n.24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), modificando, in tal senso, l'articolo 7 della l.r.24/2009.

Ciò, in quanto la Regione intende rispondere ai propri abitanti e agli imprenditori presenti sul territorio che, anche per l'anno 2016 hanno fatto pressanti richieste in tal senso.

D'altro canto, la Regione ha rilevato che dal 2009 al 2015, la l.r.24/2009 ha operato positivamente sul territorio regionale favorendo il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

**2)** E' indispensabile adeguare le categorie di intervento edilizio previste a quelle previste e disciplinate dalla legge regionale 10 novembre 2014, n.65. Sotto tale profilo, la presente legge regionale di modifica della l.r.24/2009, compie una indispensabile operazione di manutenzione della l.r.24/2009, rispetto alla nuova disciplina contenuta nella l.r.65/2014.

\*\*\*

**3)** Si rende indispensabile chiarire che gli interventi edilizi previsti dalla l.r.24/2009 possano essere realizzati anche in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto, comunque, delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati, nonché di tutte le ulteriori condizioni fissate nella l.r.24/2009.

Si è rilevato, infatti, che, nel silenzio della l.r.24/2009, taluni comuni hanno applicato la l.r.24/2009 ammettendo gli interventi eseguiti in deroga agli strumenti, talaltri non ammettendoli.

La proposta di legge regionale chiarisce espressamente questo aspetto.

Pertanto, dal momento dell'entrata in vigore delle presenti modifiche sarà certo che gli interventi previsti dalla l.r.24/2009, per l'anno 2016, potranno essere eseguiti in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto, comunque, delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati, nonché di tutte le ulteriori condizioni fissate nella l.r.24/2009.

\*\*\*

#### **Articolo 1 della proposta di legge** (Modifiche all'articolo 1 della l.r.24/2009)

Si corregge il riferimento riportandolo alla nuova legge regionale 65/2014

#### **Articolo 2 della proposta di legge** (Modifiche all'articolo 2 della l.r.24/2009)

Le modifiche costituiscono un adeguamento della l.r.24/2009 alle nuove disposizioni della l.r.65/2014.

Si introduce tra le definizioni dei perimetri entro cui realizzare gli interventi straordinari della l.r.24/2014, anche il perimetro del territorio urbanizzato, come individuato ai sensi dell'articolo 4 della l.r.65/2014, per i nuovi strumenti urbanistici, adottati e approvati, con la nuova legge regionale 65/2014, che individuano il perimetro del territorio urbanizzato ai sensi del citato articolo 4 della l.r.65/2014.

Si introduce il riferimento ai piani operativi, che sono previsti per la prima volta nella l.r.65/2014.

#### **Articolo 3 della proposta di legge** (Modifiche all'articolo 3 della l.r.24/2009)

Si adeguano le categorie di intervento previste dalla l.r.65/2014 a quelle ammesse nella l.r.24/2009. Si chiarisce che per gli interventi consentiti è ammessa la deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto, comunque, delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati, nonché di tutte le ulteriori condizioni fissate nella l.r.24/2009.

#### **Articolo 4 della proposta di legge** (Modifiche all'articolo 3bis della l.r.24/2009)

Con riferimento all'articolo che disciplina gli interventi ammessi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale si adeguano gli interventi ammessi alla nuova disciplina della l.r.65/2014.

Anche per questa tipologia di edifici, si chiarisce per gli interventi consentiti è ammessa la deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto, comunque, delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati, nonché di tutte le ulteriori condizioni fissate nella l.r.24/2009.

Si migliora il complessivo drafting dell'articolo, al fine di renderlo più chiaro.

#### **Articolo 5 della proposta di legge** (Modifiche all'articolo 4 della l.r.24/2009)

Le modifiche costituiscono tutte adeguamento alla disciplina della l.r.65/2014.

Si sostituisce anche il richiamo al regolamento 26/R/2007 con il regolamento oggi in vigore 53/R/2011.

**Articolo 6 della proposta di legge** (Modifiche all'articolo 5 della l.r.24/2009)

Le modifiche costituiscono tutte adeguamento alla disciplina della l.r.65/2014.

**Articolo 7 della proposta di legge** (Modifiche all'articolo 6 della l.r.24/2009)

Le modifiche costituiscono tutte adeguamento alla disciplina della l.r.65/2014.

**Articolo 8 della proposta di legge** (Modifiche all'articolo 7 della l.r.24/2009)

Si segnala l'importante modifica introdotta nella disposizione che prevede che gli interessati possano presentare la SCIA per la realizzazione degli interventi, o, in alternativa, richiesta di permesso di costruire.

Questa possibilità intende agevolare i soggetti che vogliono realizzare gli interventi previsti dalla l.r.24/2009, prevedendo che possano optare per il titolo abilitativo che più risponda alle loro esigenze.

La modifica dell'articolo 7 della l.r.24/2009, nel senso sopra indicato, risulta in linea con quanto previsto nell'articolo 135, comma 5 della l.r.65/2014.

Le modifiche all'articolo 7 della l.r.24/2009 prorogano, inoltre, il termine previsto per la presentazione delle SCIA o, in alternativa, della richiesta di permesso di costruire previsto dalla l.r.24/2009 alla data del 31 dicembre 2016.

**Articolo 9 della proposta di legge** (Modifiche all'articolo 8 della l.r.24/2009)

Le modifiche costituiscono adeguamenti alla l.r.65/2014.

**Articolo 10 della proposta di legge** - Entrata in vigore

La presente proposta di legge è urgente e dovrebbe entrare in vigore subito e, comunque, al più tardi, alla data del primo gennaio 2016 (data di scadenza del termine attualmente fissato nella vigente l.r.24/2009).

---